

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

TESTO UNICO, D.Lgs. 81/2008: le PROROGHE alle SCADENZE del 16 maggio 2009

di Rino Pavanello
Segretario naz. Associazione Ambiente e Lavoro

1. Premessa: lo stato di attuazione del D.Lgs. 81/2008

Dal 1 gennaio 2009 è in vigore larga parte degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto "Testo Unico" in tema di salute e sicurezza sul lavoro).

Tuttavia, molti adempimenti NON sono ancora in vigore poiché mancano oltre 50 decreti attuativi – e non entreranno in vigore per tempi imprevedibili - poiché tutto tace sull'emanazione di detti decreti. Si tratta di diritti/doveri di notevole importanza, tra cui, a titolo esemplificativo:

- l'avvio del SINP (Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione), art. 8;
- le nuove regole sulla formazione dei RSPP che assumono l'incarico di datore di lavoro (art. 34)
- l'elezione e l'attività dei RLS territoriali e di sito (artt. 48 e 49).

Inoltre lo "schema di decreto correttivo" del Testo Unico ipotizza diverse modifiche, ora all'esame del Parlamento, dopo il parere negativo espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni (informazioni all'indirizzo: → http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=6037).

Infine esistono altri adempimenti che erano stati rinviati al 16 maggio 2009, che esaminiamo nei punti successivi.

2. Adempimenti del D.Lgs. 81/2008 che sono entrati in vigore il 16 maggio 2009

L'entrata in vigore di alcuni adempimenti del D.Lgs. 81/2008 era stata rinviata dal Governo per 2 volte, l'ultima al 16 maggio 2009, con la c.d. "semi"-proroga contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge dicembre 2008, n. 207, detto "Decreto Milleproroghe", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31/12/2008 e successivamente convertito dalle Camere.

Ma il consiglio dei Ministri di venerdì 15 maggio 2009 NON ha approvato nessun ulteriore decreto-legge di proroga delle scadenze al 16 maggio 2009.

Quindi dal 16 maggio 2009 sono in vigore gli obblighi che riportiamo a pagina seguente.

Per essere sempre informati e ricevere la newsletter gratuita:

→ <http://www.amblav.it/NewsLetter.aspx>

Adempimenti entrati in vigore il 16 maggio 2008

Dal 16/05/2009 è in vigore l'obbligo di "*data certa*" sul DVR (Documento di valutazione dei Rischi), previsto dall'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008

Dal 16/05/2009 è in vigore l'obbligo di "*valutazione dei Rischi Stress lavoro-correlati*", prevista dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008. In pratica il datore di lavoro deve dimostrare di avere verificato detti rischi secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004

Dal 16/05/2009 è in vigore l'obbligo di divieto delle visite mediche "*preassuntive*", previsto dall'art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008

Adempimenti rinviati a....

rinvio al 16 agosto 2009: l'obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS, con "nota" del 15 maggio 2009 del Ministero del Lavoro


ATTENZIONE: Precisazioni sull'obbligo di comunicarne il nominativo del RLS all'INAIL
Ne approfittiamo per ricordare che il nominativo del RLS va comunicato SOLO laddove il RLS sia stato eletto/nominato (nelle forme previste dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08) e tale nomina sia stata comunicata al datore di lavoro da chi ha competenza sindacale ed è legittimato a comunicarlo.

Quindi:

- il datore di lavoro NON deve comunicare NULLA se a lui non è stata formalizzata l'elezione del RLS dalle rappresentanze dei lavoratori, nelle forme previste dall'art. 47 del D.Lgs. 81/09 e secondo le modalità di comunicazione in essere tra le parti sociali;
- il datore di lavoro NON deve assolutamente ingerire in alcuna forma o modo sulla elezione/nomina del RLS, altrimenti violerebbe la libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla Legge 300 del 1970 (lo "Statuto dei Lavoratori");
- naturalmente il datore di lavoro deve "garantire" ogni forma di "agibilità" (es.: concessione della riunione, della sala riunioni, intervento dei rappresentanti sindacali, ecc.).

rinvio a 6 mesi dopo l'adozione del decreto di realizzazione del SINP: l'obbligo di comunicazione a INAIL e IPSEMA degli infortuni di almeno 1 giorno e inferiori a 3 giorni, escluso quello dell'evento (art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. 81/2008), con Circolare n. 17/2009 emanata il 12 maggio 2009 dal Ministero

Per essere sempre informati:



→ <http://www.amblav.it>

Associazione Ambiente e Lavoro: <http://www.amblav.it> - info@amblav.it - Tel. 02.26223120